

Repertorio n.62059

Raccolta n.12431

**ATTO DI MODIFICA DI STATUTO DELLA
FONDAZIONE MALATTIE DEL SANGUE ONLUS**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove.

In Milano (MI), Via della Posta n. 10, al secondo piano.

Innanzi a me Dott. **Stefano AJELLO**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città è comparsa la signora:

- **MORRA Enrica**, nata a Milano (MI) il giorno 16 settembre 1948, residente a Milano (MI), in Via Anfossi n. 28,

che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della fondazione

"MALATTIE DEL SANGUE O.N.L.U.S."

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Maciachini n. 11, codice fiscale 97487060150, costituita con atto in data 20 dicembre 2007 n. 355689/77631 di repertorio a rogito del Notaio Pietro SORMANI di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 24 dicembre 2007 al n. 28239 Serie 1T, iscritta presso l'apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al n.897 pagina 5.000 volume 4°,

munita degli occorrenti poteri a quanto infra in forza di delibera assunta con assemblea dei soci in data 6 marzo 2019, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

nella sopra citata qualità e con i necessari poteri, modifica lo Statuto della Fondazione negli articoli 8, 12 e 16 che assumono il seguente tenore letterale:

"ART. 8

- Organi della Fondazione -

8.1) Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei conti."

"ART. 12

- Collegio dei Partecipanti -

12.1) Il Collegio dei partecipanti è un organo au-

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2

il 24/04/2019

al n. 21636

Serie 1T

Esatti € 200,00

tonomo della Fondazione, esso determina la propria Presidenza e organizza le proprie riunioni.

12.2) Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono operativamente allo scopo della medesima mediante contributi in denaro, corrisposti annualmente o attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, come la prestazione di attività anche professionali.

12.3) Il Collegio dei Partecipanti deve nominare almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed ha inoltre la facoltà di proporre all'Assemblea una rosa di tre candidati al Consiglio di Amministrazione.

12.4) Il Collegio dei Partecipanti nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o in alternativa il Revisore Unico".

"ART. 16

- Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico dei conti" -

16.1) Al Collegio dei Revisori dei conti o in alternativa al Revisore Unico dei conti, spetta il controllo sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione. Esso deve redigere la sua relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

16.2) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso di nomina del Revisore Unico dei Conti anch'esso deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

16.3) I componenti del Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico sono nominati dal Collegio dei Partecipanti. Essi restano in carica 5 (cinque) anni, e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

16.4) I componenti del Collegio o il Revisore Unico possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione".

Si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** il testo dello Statuto della Fondazione nella sua versione aggiornata.

La comparente dichiara di avere già preso conoscenza degli allegati **"A"** e **"B"** e perciò dispensa espressamente me notaio dalla lettura degli stessi.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, è stato da me letto alla comparsa che lo ha approvato e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Occupi di due fogli di carta, quattro intere facciate e sino a qui della quinta.

F.to: Enrica MORRA

Stefano AJELLO Notaio

**Verbale dell'Assemblea dei Soci
della Fondazione Malattie del Sangue Onlus**



Oggi 6 marzo 2019 si è riunita, regolarmente convocata, in seconda convocazione alle ore 15.30, l'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione, presso la sede della stessa, in piazzale Carlo Maciachini 11 a Milano.

Sono presenti personalmente: Enrica Morra che, nominata dai soci presenti, presiede i lavori assembleari, Paola D'Amico, Maria Grazia Abrami, Giovanni Da Rios, Giamberto Cuzzolin, quest'ultimo attivato in ritardo. Partecipano inoltre ai lavori dell'assemblea Giuseppina Guzzetti con delega a Maria Grazia Abrami con ampia facoltà di rappresentarla, Giancarlo Galimberti con delega a Enrica Morra.

Tutte le deleghe vengono allegare al presente verbale.

Assenti giustificate Nicoletta Codega e Annalisa Sinagra, impossibilitate a partecipare personalmente ed a recapitare delega per tempo.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea il Presidente del collegio sindacale Giuseppe Malò, assiste il Segretario Generale della Fondazione Marco Brusati.

Il Presidente Enrica Morra dichiara quindi aperta l'adunanza per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

1. Proposta del Consiglio di Amministrazione alla nomina dott. Bosio quale membro dello stesso organo.
2. Modifica statutaria: inserimento della figura del Sindaco e revisore unico in sostituzione del Collegio dei Revisori.
3. Approvazione bilancio preventivo 2019.
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ringraziando i partecipanti prende la parola. Riassume i passi fatti, per altro già conosciuti dai presenti, di quanto Fondazione Malattie del Sangue ha fatto per la S.C. di Ematologia dell'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda nel corso del 2018 e della riorganizzazione delle mansioni dei dipendenti di FMS Onlus.

Al primo punto dell'ordine del giorno, Enrica Morra comunica all'Assemblea le dimissioni del dottor Marco Trivelli dal Consiglio di Amministrazione, spiegandone la motivazione dovuta alla nomina di un altro ospedale della Lombardia; propone all'Assemblea il nome del dottor Marco Bosio, proposta già presentata durante lo scorso Consiglio di Amministrazione al quale ha presenziato, su invito del Presidente, lo stesso dottor Bosio. Prendendo la parola il vice Presidente Paola D'Amico ha illustrato i passi fondamentali della carriera del dottor Bosio fino alla guida dell'ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda, e sostenendo la scelta per una continuità costruttiva tra FMS Onlus ed il Niguarda. La candidatura è approvata dall'organo assembleare, all'unanimità. Il Presidente da incarico al Segretario Generale di contattare il dottor Marco Bosio, allo scopo di formalizzare la sua accettazione.

Al secondo punto dell'ordine del giorno, viene discussa l'esigenza di modifica dell'attuale "Art. 16 Collegio dei revisori dei conti" dello Statuto, prevedendo la nomina di un revisore unico. Prende la parola la dottoressa Morra e sentendo il parere del Presidente del Collegio Giuseppe Malò, spiega all'Assemblea le motivazioni della proposta:

- adeguare lo Statuto al nuovo Codice del terzo settore il quale agli artt. 30 e 31 disciplina compiutamente le regole di nomina e di funzionamento dell'Organo di Revisione prevedendo fra l'altro la possibilità di nominare un revisore unico in alternativa al Collegio;
- riguardo al fatto che la carica è formalmente gratuita e che ormai con la riforma del terzo settore l'Organo di Revisione della Fondazione ha nella sostanza i medesimi obblighi di controllo e le medesime responsabilità previste dal codice civile per l'Organo di Revisione delle società commerciali, le difficoltà di reperire soggetti membri del Collegio disposti a ricoprire la carica di revisore a titolo gratuito sono aumentate considerevolmente.

Dopo una interessata discussione e comprendendone le ragioni l'Assemblea approva il punto in discussione, da pieni poteri al Presidente, la dottoressa Enrica Morra, a svolgere quanto necessario per apportare la variazione dell'art.16 dello Statuto.

Il Presidente, passando al terzo punto dell'ordine del giorno, presenta la previsione di bilancio 2019 ⁰³ che sostanzialmente ricalca l'esercizio 2018; in particolare viene evidenziato l'impegno finanziario che Fondazione Malattie del Sangue ha con la S.C. di Ematologia dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, indicando un valore pari a circa 265.000 euro. Il Segretario Marco Brusati, prendendo la parola, descrive all'Assemblea le voci che compongono l'impegno e le varie figure professionali che FMS sostiene attraverso i contratti e le borse di studio, ricordando che alcuni contratti con scadenza in corso del 2019 potranno non essere riconfermati; dopo ampia discussione l'Assemblea approva; viene ribadito che l'impegno profuso è in linea con gli anni precedenti e ricordato che la principale missione di FMS Onlus è quella di sostenere la S.C. di Ematologia di Niguarda ed ogni nuova richiesta sarà valutata prima dal Comitato Scientifico poi, se approvata, dal Consiglio di Amministrazione. In un'ottica di semplificazione, l'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di valutare la chiusura dei conti bancari inoperosi o poco movimentati in carico a Fondazione dopo la fusione con l'Associazione Malattie del Sangue.

Nessun altro socio chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, ringraziando l'assemblea, chiude i lavori alle ore 16.45.

Il Presidente

(Enrica Morra)

Enrica Morra

Il Segretario

(Marco Brusati)

Marco Brusati



REPERTORIO N. 62058

Estratto fotostatico conforme all'originale verbale trascritto sul Libro Verbali Assemblee della:



"MALATTIE DEL SANGUE O.N.L.U.S."

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Maciachini n. 11, codice fiscale 97487060150, costituita con atto in data 20 dicembre 2007 n. 355689/77631 di repertorio a rogito del Notaio Pietro SORMANI di Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 24 dicembre 2007 al n. 28239 Serie 1T, iscritta presso l'apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano al n. 897 pagina 5.000 volume 4°.

Libro regolarmente bollato vidimato e tenuto a' sensi di legge.

Consta di numero tre facciate.

Milano, quindici aprile duemiladiciannove.



Allegato "B" al n. 12431 di raccolta

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"MALATTIE DEL SANGUE O.N.L.U.S."**

ART. 1

- Costituzione e sede -

1.1) È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione di partecipazione denominata:

"MALATTIE DEL SANGUE O.N.L.U.S."

La Fondazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e deriva dalla fusione per incorporazione della ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE ONLUS, che originariamente figurava tra i fondatori della Fondazione stessa.

La Fondazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"; inoltre potrà identificarsi come "Fondazione" o utilizzare l'acronimo FMS.

1.2) La Fondazione ha sede legale in Milano (MI).

1.3) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1.4) Le finalità della Fondazione si esplicano a livello nazionale, con collegamenti in sede internazionale.

1.5) La Fondazione potrà costituire rappresentanze e uffici in Italia, Europa e all'estero per svolgere attività di sviluppo e di promozione della Fondazione stessa.

ART. 2

- Fondatori -

2.1) La Fondazione è costituita con il concorso dei Signori: Maria Grazia Abrami, Nicoletta Codega, Giamberto Cuzzolin, Paola D'amico, Giovanni Da Rios, Giancarlo Galimberti, Giuseppina Guzzetti, Enrica Morra, Annalisa Sinagra. I soggetti sopra elencati hanno la qualifica di Fondatori.

2.2) Possono acquisire la qualifica di Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione, purché gli Enti pubblici e le società commerciali non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione ONLUS.

2.3) La qualifica di Fondatore cessa per morte, dimissioni, o decadenza deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'articolo 10.6, per il caso di permanente impedimento del Fondatore o di sua assenza a tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

ART. 3

- Finalità -

3.1) La Fondazione ha lo scopo di migliorare le opportunità di guarigione e la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue (leucemie, linfomi maligni, mielomi, anemie, malattie della coagulazione), anche attraverso il coordinamento e la collaborazione con altre organizzazioni che abbiano scopo analogo ed ulteriormente con fini di solidarietà sociale ed avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e sostenitori.

3.2) Al fine del raggiungimento dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone in particolare di:

a) promuovere l'eccellenza nella terapia del paziente ematologico ed emopatico con l'obiettivo finale della guarigione e della migliore qualità della vita;

b) promuovere il miglioramento dell'assistenza ai pazienti ematologici, contribuendo con supporto logistico, infermieristico e tecnico all'attività svolta da istituzioni pubbliche o private operanti nel campo dell'Ematologia;

c) promuovere lo sviluppo di strutture di accoglienza, di ospitalità e di sostegno/supporto umanitario ed economico per i pazienti che devono affrontare terapie impegnative, e per i loro familiari;

d) fungere da struttura di servizio per Centri, Associazioni, Gruppi, aventi scopi analoghi ai propri.

e) La Fondazione si propone inoltre di intervenire a supporto della ricerca scientifica sulle malattie del sangue mediante:

- la raccolta di fondi a supporto di programmi di ricerca finalizzati al miglioramento delle conoscenze e alla introduzione di terapie avanzate nelle malattie del sangue;

- il contributo allo sviluppo di laboratori di ricerca ematologica per lo studio e l'applicazione clinica di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative;

- la promozione di progetti di ricerca scientifica e la partecipazione, singolarmente o in unione ad

altre organizzazioni, enti o ricercatori, a progetti di ricerca scientifica organizzati da altri

- la promozione ed il sostegno di sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci e di nuove modalità terapeutiche in campo ematologico, nonché di studi epidemiologici sia prospettici che retrospettivi sulle malattie del sangue, in collaborazione con istituzioni pubbliche o private operanti nel campo dell'Ematologia, purché approvati dal Comitato scientifico della Fondazione stessa;

- l'istituzione e il finanziamento di borse e assegni di studio per medici, biologi, tecnici ed infermieri, finalizzati alla formazione ed al perfezionamento in Italia e all'estero;

- l'istituzione e il finanziamento di contratti per medici, biologi, infermieri, tecnici ed altre figure professionali, finalizzati allo svolgimento di progetti di ricerca in campo ematologico;

- la richiesta e l'ottenimento di fidejussioni bancarie a favore di Università italiane per il finanziamento di contratti per la specializzazione in Ematologia di giovani medici;

- l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento in ambito ematologico e in ambiti collegati per medici, biologi, tecnici ed infermieri, nonché il finanziamento e la collaborazione allo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da altri nei medesimi ambiti.

f. La divulgazione delle conoscenze sulle malattie del sangue mediante:

- l'organizzazione di congressi scientifici, corsi di aggiornamento ed educazionali, conferenze, incontri e dibattiti rivolti al personale sanitario e/o ai pazienti ematologici ed ai loro familiari;

- l'edizione di atti di Congressi o Simposi e di materiale informativo sulle malattie del sangue, sulla cura delle stesse e su argomenti affini o collaterali, anche sotto forma di stampa periodica;

- l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia oggi disponibili.

Vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

- Attività strumentali, accessorie e connesse -

4.1) La Fondazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, e

quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, purché consentita dalla legge ed, in particolare, compatibile con le specifiche disposizioni legislative in materia di ONLUS.

La Fondazione si può avvalere delle prestazioni volontarie, purché dirette e gratuite, dei propri aderenti e sostenitori oltre alla collaborazione di altri Enti aventi scopi analoghi o affini al proprio.

In particolare la Fondazione curerà:

- a) la raccolta di fondi da utilizzare per lo svolgimento delle proprie finalità;
- b) la divulgazione delle conoscenze sulle malattie del sangue e dei risultati delle ricerche rivolte mediante organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti;
- c) l'informazione del paziente sulle migliori opportunità di terapia disponibili.

4.2) La Fondazione può inoltre partecipare, anche in forma diretta, alla costituzione o alla attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, o comunque utili per il perseguimento dei propri fini, qualunque sia la loro natura giuridica e ciò anche tramite l'acquisto e la sottoscrizione di quote od azioni di società di capitali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico-conservativa del patrimonio. Nel caso in cui la Fondazione acquisti quote o azioni di società di capitali, tali partecipazioni andranno indicate nel bilancio, cui andrà allegato anche l'eventuale resoconto di società interamente di proprietà della Fondazione.

ART. 5

- Patrimonio -

5.1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione di Euro 671.431,10 (Euro seicentasettantunomilaquattrocentotrentuno e dieci centesimi), in denaro e/o titoli.

5.2) Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati, liberalità di qualsiasi tipo e donazioni, specificamente destinati ad incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; da ogni altra entrata destinata per delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo o a conservarne l'integrità.

ART. 6

- Fondo di gestione -

6.1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai redditi del patrimonio;
- dai proventi delle attività di raccolta di fondi della Fondazione;
- da qualsiasi entrata della Fondazione – ivi comprese, eredità, legati, liberalità di qualsiasi tipo e donazioni – che non sia specificamente destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione stessa; da contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

ART. 7

- Esercizio finanziario -

7.1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso ed entro il 31 maggio successivo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.2) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8

- Organi della Fondazione -

8.1) Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente;

- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei conti.

ART. 9

- Assemblea -

9.1) L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

9.2) L'Assemblea è costituita dai Fondatori, di cui all'articolo 2.1), nonché dai soggetti che hanno successivamente conseguito tale qualifica, ai sensi dell'articolo 2.2).

I membri dell'Assemblea dei Fondatori dovranno essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche.

9.3) L'Assemblea ha il compito di:

- a)** nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b)** nominare i Fondatori ai sensi dell'articolo 2.2) del presente Statuto;
- c)** deliberare la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.3 del presente Statuto;
- d)** approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e)** deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- f)** esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g)** proporre al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi;
- h)** deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

ART. 10

- Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea -

10.1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri oppure si renda necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali.

10.2) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari.

10.3) Ciascun membro ha diritto a un voto. Gli En-

ti sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questo designata. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro membro dell'Assemblea; è vietato concedere più di 1 (una) delega.

10.4) l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.5) Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

10.6) Per le deliberazioni concernenti la nomina e la decadenza dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 2.2) e dell'articolo 2.3) del presente Statuto, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

10.7) Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario in carica, o da altra persona incaricata da chi presiede l'Assemblea.

10.8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

- Consiglio di Amministrazione -

11.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea anche fra i componenti della stessa e almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato dal Collegio dei Partecipanti. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, e possono essere revocati dall'Assemblea prima della scadenza del mandato solo per giusta causa. I Consiglieri possono essere riconfermati.

11.2) Il Consiglio di Amministrazione designa tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.

11.3) In caso di cessazione della carica prima della scadenza del mandato di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi Consiglieri a reintegrazione del numero stabilito. I membri così nominati cessano dalla carica alla scadenza dei membri originari del Consiglio di Amministrazione.

11.4) Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni

più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo della Fondazione e per la gestione del patrimonio e del fondo di gestione della stessa.

11.5) Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea e la relazione su ogni altra materia riservatagli dallo Statuto, nomina i membri del Comitato Scientifico, e compie ogni atto utile o necessario per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

11.6) Il Consiglio si riunisce possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 4 (quattro) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, da inviarsi in forma scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma o telefax o e-mail inviato almeno 24 ore prima della riunione.

11.7) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in subordine da un Consigliere designato dai presenti.

11.8) Il Consiglio delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

11.10) Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, che siano sottoscritte da tutti i Consiglieri in carica.

ART. 12

- Collegio dei Partecipanti -

Il Collegio dei partecipanti è un organo autonomo della Fondazione, esso determina la propria Presidenza e organizza le proprie riunioni.

12.2) Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono operativamente allo scopo della medesima mediante contributi in denaro, corrisposti annualmente o attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, come la prestazione di attività anche

professionali.

12.3) Il Collegio dei Partecipanti deve nominare almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed ha inoltre la facoltà di proporre all'Assemblea una rosa di tre candidati al Consiglio di Amministrazione.

12.4) Il Collegio dei Partecipanti nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o in alternativa il Revisore Unico.

ART. 13

- Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione -

13.1) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- di curare, coadiuvato dal Segretario Generale, l'esecuzione delle deliberazioni assunte e di sovrintendere all'attività della Fondazione.

13.2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del Vice Presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 14

- Segretario Generale -

14.1) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e cessa dalla carica contemporaneamente al Consiglio che lo ha nominato. Il Consiglio può tuttavia deliberare la decadenza anticipata del Segretario dalla carica, per gravi motivi.

14.2) Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive. Provvede ad istruire gli affari della Fondazione ed a sottoporli al Consiglio per le deliberazioni. Egli collabora con il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART. 15

- Comitato Scientifico -

15.1) Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 20 (venti), scelti tra personalità di notoria esperienza

nel campo dell'ematologia, nei suoi aspetti sia clinico-terapeutici che biologici e di ricerca.

15.2) Il Comitato Scientifico serve da organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione, il quale se ne avvarrà nella realizzazione delle finalità della Fondazione.

15.3) I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 (cinque) anni e possono essere sostituiti dal Consiglio in caso di volontaria dimissione dalla carica o di sopravvenuta impossibilità a svolgere i compiti richiesti.

ART. 16

- Collegio dei Revisori dei conti -

16.1) Al Collegio dei Revisori dei conti o in alternativa al Revisore Unico dei conti, spetta il controllo sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione. Esso deve redigere la sua relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

16.2) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso di nomina del Revisore Unico dei Conti anch'esso deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

16.3) I componenti del Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico sono nominati dal Collegio dei Partecipanti. Essi restano in carica 5 (cinque) anni, e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

16.4) I componenti del Collegio o il Revisore Unico possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

- Gratuità delle cariche sociali -

17.1) Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per la carica ricoperta.

ART. 18

- Durata -

18.1) La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 19

- Scioglimento -

19.1) In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

19.2) Il netto risultante dalla liquidazione sarà

devoluto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 20

- Rinvio -

20.1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Per Allegato

F.to: MORRA Enrica

Stefano AJELLO Notaio